

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

Art. 46

(1)(2)(6)(10)(11)(14)(15)(16)

Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari, di cui al precedente articolo 41, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato alle esigenze abitative del proprietario sinistrato e del relativo nucleo familiare.

A tal fine, il contributo in conto capitale non potrà superare la spesa determinata in applicazione dell' articolo 8, terzo comma, del decreto - legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 per abitazioni aventi quanto meno le caratteristiche di cui al Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, eccezion fatta per il limite di superficie posto dall' articolo 34 della stessa legge regionale.

Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, altresì, al fine predetto, la determinazione dei prezzi massimi delle abitazioni in applicazione del suindicato articolo 8, del decreto - legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, verrà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale e potrà essere aggiornata in relazione alle variazioni degli indici dei prezzi nel settore edile.

(17)

Entro il medesimo termine verranno pure fissati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, i parametri cui rapportare le esigenze del nucleo familiare.

(4)

Nella determinazione dei parametri di cui al comma precedente, si terrà altresì conto, per i nuclei familiari minimi, delle possibilità di incremento degli stessi.

(3)

Per coloro che alla data del sisma erano proprietari di un immobile distrutto o demolito, erano residenti ed occupavano effettivamente o stabilmente l' immobile stesso, ovvero occupavano altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento, ovvero essendo emigrati rientravano o dimoravano periodicamente nell' immobile stesso, e non erano - e non sono tuttora - proprietari di altra abitazione adeguata alle necessità del loro nucleo familiare, è consentito un incremento fino al 20% dei parametri di cui al precedente quarto comma.

(5)(7)(8)(12)

Ai fini di cui al comma precedente si intende adeguata l' abitazione composta da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia alla data di presentazione della domanda di contributo, con un minimo di due vani; viene inoltre considerata inadeguata l' abitazione dichiarata inabitabile dal Sindaco per motivi di natura statica o igienico - sanitaria.

(9)(13)

Note:

- 1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, primo comma, L. R. 70/1978
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 70/1978
- 3 Aggiunti dopo il quinto comma 2 commi da art. 30, primo comma, L. R. 35/1979
- 4 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 3, primo comma, L. R. 45/1980
- 5 Derogata la disciplina del sesto comma da art. 3, primo comma, L. R. 45/1980
- 6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 46/1980
- 7 Parole aggiunte al sesto comma da art. 29, primo comma, L. R. 2/1982

- 8** Integrata la disciplina del sesto comma da art. 57, L. R. 2/1982
- 9** Integrata la disciplina del settimo comma da art. 57, L. R. 2/1982
- 10** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, quinto comma, L. R. 55/1986
- 11** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 26/1988
- 12** Integrata la disciplina del sesto comma da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984 nel testo modificato da art. 57, L. R. 50/1990, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 43, L. R. 37/1993
- 13** Settimo comma sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 48/1991
- 14** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 64, comma 2, L. R. 48/1991
- 15** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 37/1993
- 16** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 138, comma 30, L. R. 13/1998
- 17** Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996